



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 763 DEL 03/11/2016

INDIZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI  
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DEI  
SERVIZI ASSICURATIVI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 04

**SERVIZIO**  
UFFICIO CONTRATTI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Claudia Rufer

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

PREMESSO che il Comune è dotato di copertura assicurativa relativa a Polizza cumulativa veicoli a motore/natanti n. 74419 e Polizza Corpi veicoli terrestri e natanti n. 1/20263/131, entrambe stipulate con UNIPOLSAI Assicurazioni, con sede in Cattolica – via Renzi, 5;

DATO ATTO che alle ore 24 del 31.12.2016 andranno a scadere le succitate coperture assicurative;

RITENUTO, pertanto, di procedere, con l'obiettivo di garantire la necessaria continuità delle suddette coperture assicurative, alla indizione di una nuova gara con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 (trattandosi di affidamento sotto soglia) con richiesta di almeno cinque offerte a Compagnie Assicurative operanti nel settore, individuate mediante indagine di mercato, al fine di addivenire all'affidamento delle coperture assicurative di seguito indicate:

**Lotto 1:** Responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie (ARD) e della navigazione;

**Lotto 2:** Incendio /furto/Kasko per veicoli di amministratori e dipendenti;

per la durata massima di tre anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la facoltà di richiedere la proroga tecnica dei servizi per il periodo massimo di 6 mesi;

DATO ATTO che, per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge si considera utile ed opportuno procedere, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che manifestano l'interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi sopracitati, dando atto che tutti i soggetti rispondenti e in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati alla medesima procedura negoziata;

CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione dell'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dei sopra citati servizi assicurativi e dello schema di domanda, entrambi allegati alla presente determinazione, nonché dei Capitolati tecnici regolanti i servizi;

VISTO l'avviso pubblico ed il relativo modulo di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi suddivisi nei seguenti lotti:

Lotto 1: RCA e garanzie accessorie (ARD)

Lotto 2: Incendio/furto/Kasko per veicoli di amministratori e dipendenti, e i rispettivi Capitolati tecnici, tutti allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### D E T E R M I N A

1) di approvare l'avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento dei servizi assicurativi suddivisi nei seguenti lotti:

Lotto 1: RCA e garanzie accessorie (ARD);

Lotto 2: Incendio/furto/Kasko per veicoli di amministratori e dipendenti, e il modulo di manifestazione di interesse, entrambi allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare i relativi Capitolati tecnici oggetto della gara, anch'essi allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di procedere, per le ragioni esposte in premessa, successivamente alla individuazione dei concorrenti interessati all'affidamento dei suddetti servizi assicurativi, alla indizione di procedura negoziata con lettera d'invito rivolta ad almeno cinque soggetti idonei, se sussistono in tale numero soggetti idonei, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;

3) di provvedere a pubblicare l'avviso esplorativo, il modello allegato e i relativi Capitolati tecnici sul sito istituzionale del Comune di Cattolica;

4) di attestare che tale pubblicazione non comporta oneri per l'Amministrazione Comunale;

5) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

UFFICIO CONTRATTI

## ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 03/11/2016

Firmato

*RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)



## Centrale Unica di Committenza

Comuni CATTOLICA – MISANO ADRIATICO – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

<http://www.cattolica.net>

Codice Fiscale 00343840401



PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

SETTORE 4: UFFICIO CONTRATTI CUC

# AVVISO

## PER LA SELEZIONE DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI

La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano, per conto del **Comune di Cattolica**, con sede in Cattolica – Piazza Roosevelt, in conformità alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, intende selezionare operatori economici interessati a partecipare ad una successiva procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 relativa all’affidamento dei servizi assicurativi di interesse dell’Amministrazione Aggiudicatrice.

Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla successiva selezione:

### 1. STAZIONE APPALTANTE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) tra i Comuni di Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano per conto del:

COMUNE DI CATTOLICA (Amministrazione Aggiudicatrice) – Piazza Roosevelt n. 5 – 47841 Cattolica (RN) – Tel. 0541/966672 – sito internet:[www.cattolica.net](http://www.cattolica.net) - PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it).

### 2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO

Appalto di servizio. Categoria del Servizio: 6 - nomenclatura CPC: 81,812,814 – CPV: 66516100-1

### 3. OGGETTO DELL’APPALTO

La successiva lettera di invito disciplinerà la partecipazione alla procedura ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 che avrà per oggetto l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore della Amministrazione aggiudicatrice:



# Centrale Unica di Committenza

Comuni CATTOLICA – MISANO ADRIATICO – SAN GIOVANNI IN MARGINANO

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

<http://www.cattolica.net>

Codice Fiscale 00343840401



PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

SETTORE 4: UFFICIO CONTRATTI CUC

Lotto	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del
1) Polizza RCA/ARD Libro matricola	31/12/2016	31/12/2019
2) Polizza Incendio/Furto/Kasko	31/12/2016	31/12/2019

## 4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione per singolo lotto avverrà secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ex art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. I premi annuali sotto indicati costituiscono, pertanto, basi d'asta con obbligo di ribasso: sono, quindi, ammesse esclusivamente, pena l'esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d'asta sotto indicate.

## 5. VALORE DELL'APPALTO

L'ammontare complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di anni tre con decorrenza dalle ore 24 del 31/12/2016 alle ore 24 del 31/12/2019, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni tre ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016) è pari ad **€ 186.000,00.=**

Le basi d'asta **annuali** per ciascun lotto (comprehensive di ogni imposte e oneri) sono le seguenti:

Lotto	Importo complessivo <b>annuale a base d'asta</b> <small>(comprensivo di ogni imposta e onere)</small>
1) Polizza RCA/ARD Libro matricola	€ 26.000,00
2) Polizza Incendio/Furto/Kasko	€ 5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 31.000,00</b>

## 6. SOGGETTI AMMESSI

La partecipazione alla successiva selezione è riservata alle Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.

## 7. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER ESSERE INVITATI

Ai fini dell'ammissione alla successiva selezione, all'operatore economico sarà richiesto di possedere, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:



# Centrale Unica di Committenza

Comuni CATTOLICA – MISANO ADRIATICO – SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

<http://www.cattolica.net>

Codice Fiscale 00343840401



PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

SETTORE 4: UFFICIO CONTRATTI CUC

## A) Requisiti di ordine generale

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016,

## B) Requisiti di idoneità professionale

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:

2. requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
3. dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

## C) Requisiti di capacità economica-finanziaria

Pena l'esclusione dalla procedura, ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e precisamente:

4. dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2012/2013/2014 ovvero nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni pari ad almeno € 100.000.000,00

**oppure, in alternativa**

4. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito

## D) Requisiti di capacità tecnica-professionale

Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale:

5. dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n° 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015.

## 8. MODALITA' E TERMINE PER MANIFESTARE INTERESSE

Gli operatori economici interessati e in possesso alla data del presente Avviso dei requisiti sopra elencati, possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva



# Centrale Unica di Committenza

Comuni CATTOLICA – MISANO ADRIATICO – SAN GIOVANNI IN MARGINANO



COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

<http://www.cattolica.net>

Codice Fiscale 00343840401

PEC: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it)

SETTORE 4: UFFICIO CONTRATTI CUC

procedura negoziata, inoltrando all'indirizzo di posta elettronica certificata della CUC c/o il Comune di Cattolica: [protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it](mailto:protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it), apposta richiesta compilando il modello A) allegato al presente avviso.

Il termine per manifestare l'interesse ad essere invitati alla successiva selezione è stabilito per il giorno \_\_\_\_\_.

## 9. RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Eventuali richieste di informazioni in ordine al presente Avviso potranno essere richieste all'Ufficio Contratti CUC del Comune di Cattolica - e-mail: [coppolapatrizia@cattolica.net](mailto:coppolapatrizia@cattolica.net) - [bertidaniela@cattolica.net](mailto:bertidaniela@cattolica.net) - tel.: 0541-966672.

## 10. DISPOSIZIONE FINALE

Nel caso in cui manifestino il proprio interesse ad essere invitate alla successiva selezione due o più Agenzie appartenenti alla rete distributiva della stessa Compagnia di Assicurazione, l'Amministrazione Aggiudicatrice inoltrerà l'invito alla Compagnia stessa.

Cattolica, lì.....

Il Responsabile della C.U.C.  
(Dott.ssa Claudia M. Rufer)

**Allegato A) : Dichiarazione di manifestazione di interesse**



ALLEGATO A

SPETT.LE  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I  
COMUNI DI CATTOLICA, MISANO  
ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN  
MARIGNANO (cuc) c/o  
COMUNE DI CATTOLICA  
PIAZZA ROOSEVELT N. 5  
47841 CATTOLICA (RN)

**DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ASSENZA DI CAUSE D'ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016**

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA E POLIZZA INCENDIO/FURTO/KASKO DEL COMUNE DI CATTOLICA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,  
nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_,  
residente in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
CAP \_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_, in qualità di

**legale rappresentante**

**procuratore del legale rappresentante** (allegare copia della procura)

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.) \_\_\_\_\_,  
con sede in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP  
\_\_\_\_\_, città \_\_\_\_\_, codice fiscale / partita  
IVA \_\_\_\_\_, in nome e per conto dello stesso

**DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  
IN OGGETTO E AD ESSER INVITATO A PRESENTARE OFFERTA**

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),

**DICHIARA:**

**a.** ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:

## ALLEGATO A

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a del D.Lgs n. 50/2016] ;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b del D.Lgs n. 50/2016] ;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c del D.Lgs n. 50/2016] ;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d del D.Lgs n. 50/2016] ;
- delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e del D.Lgs n. 50/2016] ;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f del D.Lgs n. 50/2016] ;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g del D.Lgs n. 50/2016] ;

**b.** ai sensi dell'art. 80 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (N.B. l'esclusione opera, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, anche se sono state emesse le sentenze o i decreti di cui all'art. 80 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

**c.** ai sensi dell'art. 80, comma 2 e 3 del D.Lgs n. 50/2016, (**selezionare una delle tre seguenti dichiarazioni**):

- non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione dell'avviso di gara (***qualora sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i nominativi***);

### **OPPURE**

- esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione dell'avviso di gara (***in questo caso si deve specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché quali atti o misure di completa dissociazione dalla***

## ALLEGATO A

***condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena l'esclusione);***

### **OPPURE**

- non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara;

**d.** ai sensi dell'art. 80 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

**e.** ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016:

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera a del D.Lgs n. 50/2016] ;
- Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs n. 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera b del D.Lgs n. 50/2016] ;
- Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione [Art. 80 comma 5, lettera c del D.Lgs n. 50/2016] ;
- che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, [Art. 80 comma 5, lettera d del D.Lgs n. 50/2016] ;
- di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs n. 50/2016 [Art. 80 comma 5, lettera e del D.Lgs n. 50/2016] ;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f del D.Lgs n. 50/2016];
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g del D.Lgs n. 50/2016] ;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h del D.Lgs n. 50/2016] ;
- che il numero dei dipendenti in forza alla Società (ragione sociale) \_\_\_\_\_ è di n. \_\_\_\_\_ unità;
- in materia di diritto al lavoro dei disabili [Art. 80 comma 5, lettera i del D.Lgs n. 50/2016], **(selezionare una delle tre seguenti dichiarazioni):**

## ALLEGATO A

- che l'operatore economico è in regola con con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;

### OPPURE

- che l'operatore economico non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68;

- la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera l del D.Lgs n. 50/2016;

f. ai sensi dell'Art. 80 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, (**selezionare una delle due seguenti dichiarazioni**):

- di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016**, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una **pena detentiva non superiore a 18 mesi** ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, **o all'art. 80 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 e di allegare all'interno della documentazione amministrativa** le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

### OPPURE

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui sopra;**

g. ai sensi dell'art. 80 comma 9 del D.Lgs 50/2016, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l'esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto;

h. ai sensi dell'Art. 80 comma 5, lettera m del D.Lgs n. 50/2016, dichiara e attesta (**selezionare una delle tre seguenti dichiarazioni**):

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;**

### OPPURE

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;**

### OPPURE

- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.**

Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica le imprese controllanti e/o le imprese controllate:

**Imprese controllanti** (denominazione, ragione sociale e sede):

## ALLEGATO A

**Imprese controllate** (denominazione, ragione sociale e sede):

---

---

**i.** comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:

**Concorrente impresa individuale:**

titolari \_\_\_\_\_

direttori tecnici \_\_\_\_\_

**Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice**

soci \_\_\_\_\_

direttori tecnici \_\_\_\_\_

**Altre tipologie di società e consorzi**

amministratori muniti di poteri di rappresentanza \_\_\_\_\_

direttori tecnici \_\_\_\_\_

socio unico \_\_\_\_\_

socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci) \_\_\_\_\_

**j.** dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso;

**k.** dichiara di possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica-professionale richiesti nell'avviso;

**l.** dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa, contenute nella documentazione pubblicata sul portale [www.cattolica.net](http://www.cattolica.net) relativa alla procedura in oggetto;

## ALLEGATO A

**m.** comunica l'indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di telefono e di fax al quale inviare la risposta all'eventuale richiesta di chiarimenti, o precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessarie:

**telefono numero** \_\_\_\_\_,

**fax numero** \_\_\_\_\_

**pec** \_\_\_\_\_

**n.** ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs n. 50/2016, dichiara ed attesta di autorizzare l'uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.Lgs 50/2016;

**o.** nel caso di **consorzi**, di cui all'art. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016, indica per quali consorziati il consorzio concorre: per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro raggruppamento temporaneo; (**NB**: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati);

**Consortiati per i quali concorre il consorzio** (denominazione, ragione sociale e sede):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**p.** nel caso di **raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti**, gli operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che designano in sede d'offerta ed individuano quale mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, (articolo 48, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016):

**Operatore mandatario** (denominazione, ragione sociale e sede):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Operatore mandante** (denominazione, ragione sociale e sede):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

| In fede

\_\_\_\_\_

**N.B. La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione. Allegare copia della carta di identità del sottoscrittore**

**LOTTO N. 1  
Capitolato speciale**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE  
DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)  
E GARANZIE ACCESSORIE (ARD) E DALLA NAVIGAZIONE**

**Ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005  
– Nuovo Codice delle Assicurazioni Private –**

La presente polizza è stipulata tra

**COMUNE DI CATTOLICA  
Piazza Roosevelt, 7  
47841 Cattolica (RN)**

**P.I. 00343840401**

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

Durata del contratto

**Dalle ore 24.00 del: 31/12/2016  
Alle ore 24.00 del: 31/12/2019**

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

**Alle ore 24.00 di ogni 31.12**

## DEFINIZIONI

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione e cioè il Comune di Cattolica
<b>Assicurato:</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Comune alla Società
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi l'evento dannoso e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Broker:</b>	Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
<b>Legge:</b>	D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
<b>Regolamento:</b>	i Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato
<b>Scoperto:</b>	La parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato

## CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

#### **RC Autoveicoli**

- A. La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i danni alla persona causati ai trasportati a qualsiasi titolo, dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi, relativamente ai veicoli abilitati a tale scopo.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive".

#### **RC Natanti**

- B. La società assicura, in conformità alle norme della Legge 990/69 e del Regolamento e D.Lgs. 209/2005, i rischi della RC per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo di



risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, incluso acque private, delle unità descritte in polizza.

Sono compresi i danni a cose ed animali di terzi.

Sono assicurati anche i rischi di RC per i danni causati dalla partecipazione a manifestazioni sportive e storiche, regate veliche nonché relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara o di manifestazione.

La Società assicura altresì la RC personale ed autonoma dei trasportati a bordo dell'unità assicurata per danni involontariamente cagionati a terzi ad esclusione di quelli causati durante la partecipazione dei trasportati a manovre o alla conduzione dell'unità stessa e di quelli causati all'unità assicurata.

## **Art. 2 - Esclusioni**

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo.
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

## **Art. 3 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

## **Art. 4 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico della Contraente.

#### **Art. 5 - Estensione Territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica di Cipro, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza o dalla Legislazione dello Stato Italiano.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 60° giorno dopo quello di scadenza del premio o della rata di premio pagati.

#### **Art. 6 – Formule tariffarie - Periodo di osservazione della sinistrosità**

L'assicurazione è stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive ovvero la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) *tariffa bonus malus* che prevede la variazione in aumento o diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione sotto indicato;
- b) *tariffa fissa* senza applicazione di franchigie o di regole evolutive.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

Primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 2 mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

Periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### **Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario sono tenuti a denunciare il sinistro alla Società entro 30 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 c.c. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente"(cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e del Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

#### **Art. 7 bis) - Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)**

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la

procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

#### **Art. 7 ter) - Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)**

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente art. 11, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di richiesta di risarcimento danni.

#### **Art. 7 quater) - Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

#### **Art. 8 - Gestione delle vertenze**

La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

#### **Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione,
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata.
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva,

- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione dei sinistri che hanno dato luogo a pagamento o posti a riserva con soli danni alle cose o con danni alle persone;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

#### **Art. 10 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo**

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In deroga all'art. 1896 c.c. il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo sostitutivo di cui all'art. 334 del Codice.

#### **Art. 11 - Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio**

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 12 - Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo e anche se fatte tramite il Broker.

**Art. 13 – Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro dove ha sede il Contraente.

**Art. 14 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

**Art. 15 - Validità delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione

**Art. 16 – Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo.

Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### Art. 1 - Massimali

- a) Euro 6.000.000,00 con il sottolimito di Euro 5.000.000,00 per danni a persone ed Euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali, compreso RC dei Terzi trasportati, per tutti i veicoli differenti da autobus, natanti, motori marini, imbarcazioni.
- b) Euro 12.000.000,00 con il sottolimito di Euro 10.000.000,00 per danni a persone ed Euro 2.000.000,00 per danni a cose e/o animali, compreso RC dei Terzi trasportati, per gli autobus.
- b) Euro 6.000.000,00 con il sottolimito di Euro 5.000.000,00 per danni a persone ed Euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali, compreso RC dei Terzi trasportati, per natanti, motori marini, imbarcazioni.

### Art. 2 - Durata del contratto – Pagamento del premio

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206, Codice del Consumo.  
Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2016 e scadrà, senza obbligo di disdetta, alle ore 24 del 31/12/2019.

L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto..

La Società si impegna tuttavia a concedere la continuazione del servizio, alle stesse condizioni normative ed economiche in corso, per la durata massima di 6 mesi qualora, alla cessazione del presente contratto, non sia intervenuta la stipulazione di una nuova polizza; è facoltà del Contraente, entro il massimo di 6 mesi di cui sopra, scegliere l'effettivo periodo di continuazione del servizio e la Società è obbligata all'accettazione di quanto richiesto.

Il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, il Contraente:

- a) a parziale deroga dell'art. 1901, 1° comma del C.C., è tenuto al pagamento del premio o della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza dell'Assicurazione;
- b) la Società si impegna a consegnare al Contraente l'apposito certificato di assicurazione entro e non oltre i tre giorni antecedenti la decorrenza dell'Assicurazione;
- c) la Società avrà facoltà di posticipare la consegna del documento di cui alla precedente lettera b) sino alla data dell'effettivo pagamento del premio dovuto a fronte del rilascio di un documento provvisorio equipollente (ossia dichiarazione rilasciata dall'Impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, trasmessa in via telematica, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del regolamento ISVAP n. 13/2008) avente validità fino alla data dell'effettivo pagamento e comunque non oltre le ore 24 del termine di mora di cui alla lettera a).

Il pagamento del premio per le rate successive e comunque il pagamento di eventuali appendici comportanti un premio alla firma potrà essere corrisposto, in deroga al 2° comma dell'art. 1901 C.C., entro il 60° giorno successivo alla data di decorrenza del periodo annuale o alla data di decorrenza delle appendici, fermo il rilascio del certificato di assicurazione da parte della Società nel rispetto dei medesimi termini previsti all'attivazione della polizza (rif. punti b) e c) di cui sopra).

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 C.C., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **Art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

### **Art. 4 – Polizza Libro matricola – Regolazione del premio**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;
- i veicoli oggetto dell'operazione appartengono allo stesso settore/tipo mezzo.

Nel caso in cui i veicoli siano fermi per riparazioni, sono consentite le esclusioni temporanee con solo riferimento alla copertura RCA, fatta salva comunque la piena operatività delle garanzie della Sezione Rischi Accessori se espressamente richiamate per i veicoli identificati.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e della Carta Verde. Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione del 1/360 per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data ed ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società.

Le differenze di premio eventualmente risultanti in sede di regolazione, dovranno essere corrisposte entro il 60° giorno dal ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice emessa dalla Società e ritenuta corretta.

### **Art. 5 - Sostituzione del certificato e del contrassegno**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o eventualmente del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, la società rilascia un duplicato su richiesta ed a spese dell'Assicurato.

Comune di Cattolica  
Polizza RCA Libro Matricola  
n.....  
Pagina 10 di 17

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento, l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla Competente autorità.



## **CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (SEMPRE OPERANTI)**

### **A - Carico e scarico**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

### **B - Carico e Scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici**

La Società assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000.000,00 per sinistro.

### **C - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione**

A deroga dell'articolo 2, la Compagnia rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nei seguenti casi:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso in cui il veicolo sia condotto, al momento del sinistro, da persona con patente scaduta;
- c) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato;
- d) nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere la funzione di istruttore ai sensi della legge vigente;
- e) nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo;
- f) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, sempreché il noleggio sia effettuato con la prescritta licenza o il veicolo sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- g) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

### **D – Responsabilità Civile dei trasportati**

L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta), esclusi i danni alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

### **E - Ricorso Terzi da Incendio**

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a terzi (persone/cose/animali) dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, dall'esplosione o scoppio del veicolo assicurato o sue parti quando lo stesso non è in circolazione.

Quanto sopra fino alla concorrenza, per capitali, interessi e spese, di Euro 300.000,00 per sinistro.

### Esclusioni

La garanzia di cui a questa sezione non comprende i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso del contraente o dell'assicurato;

### **F – Materiale radioattivo**

Relativamente ai veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo, la garanzia deve intendersi estesa agli eventuali danni conseguenti a possibili contaminazioni per fuoriuscita del materiale trasportato, purché in possesso di autorizzazione.

### **G – Rimorchi – Rischio Statico**

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti

- dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
- dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal Contraente purché autorizzati dall'assicurato e/o suoi dipendenti.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

### **H – Danni da inquinamento**

Ad integrazione della copertura R.C. relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza a causa della circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata.

### **I - Dolo e colpa grave**

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

La Società risponde anche dei danni derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo.

### **I bis) Diritto di surrogazione**

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato, entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.

### **L - Cristalli**

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire e/o riparare i cristalli (incluso il valore dei cristalli stessi) del veicolo assicurato, a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni evento.

La garanzia non comprende:

- a) rigature, segnature e simili;
- b) i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
- c) danni agli specchietti retrovisori e alla fanaleria in genere.

### **M - Rientro dei passeggeri**

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà le spese, purché documentate, sostenute dall'Assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale fino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro.

### **N - Traino e custodia**

La Società rimborsa le spese di traino sostenute qualora il veicolo assicurato abbia subito, in caso di sinistro, danni tali da renderne impossibile la circolazione autonoma fino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro/veicolo.

La Società rimborserà le spese di traino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale del Contraente o fino alla carrozzeria o autofficina di sua fiducia, comprese le eventuali spese di custodia.

Nel caso in cui, in seguito ad uscita di strada, il veicolo risulti danneggiato in modo da non potervi ritornare autonomamente, sono inoltre comprese nell'assicurazione, purché documentate, le spese necessarie per rimettere il veicolo danneggiato sulla sede stradale ovvero per sollevarlo e trasportarlo o trainarlo fino al più vicino punto di assistenza.

Il rimborso esclude, in ogni caso, il costo dei pezzi di ricambio e le spese di manodopera necessarie per la riparazione dei danni.

La garanzia è operante anche qualora le su indicate operazioni di traino e/o recupero vengano effettuate dal Contraente con mezzi propri o nelle sue disponibilità.

### **O - Autoveicoli speciali per portatori di handicap**

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri, costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

### **P - Tutela Giudiziaria**

La Società assume a proprio carico, nel limite di Euro 7.500,00 per sinistro ed alle condizioni di seguito indicate, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie al Contraente e/o al conducente (se autorizzato) del veicolo allo scopo di:

- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all'azione di terzi che abbiano subito il danno per effetto della circolazione del veicolo stesso, solo per la parte eccedente i limiti fissati dall'art. 1917 del Codice Civile, 3° comma,
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente. Qualora il conducente non vi provveda direttamente la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale il conducente dovrà conferire il mandato necessario, l'incarico di presentare ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.

Esse sono:

- A) le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
- B) le spese peritali, compresi medici e accertatori, per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale o in sede stragiudiziale;
- C) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzioni conseguenti all'uso dei veicoli per tutti i gradi di giudizio anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione del conducente;
- D) le spese necessarie al dissequestro del veicolo indicato in polizza in caso di sequestro disposto a fini probatori dall'autorità giudiziaria, sempre che il provvedimento sia conseguente ad incidente stradale, ivi comprese le spese di custodia, queste ultime, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, sino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro.

### **Esclusioni**

La garanzia non comprende

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale
- gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze e dati in genere)

la garanzia non è operante:

- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo;

### **Q – Spese di custodia e parcheggio**

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo o a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione (massimo risarcimento € 600,00 per sinistro).

### **R - Rimpatrio**

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, la Società rimborserà, purché documentate, le spese di trasporto in Italia fino alla sede del Contraente, compreso il rimpatrio delle persone trasportate.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro.

### **S - Caduta di aeromobili od altri corpi volanti**

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate.

**CAPO III - RISCHI ACCESSORI**  
**(Garanzie valide, SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE PER I VEICOLI IDENTIFICATI)**

Limitatamente ai veicoli indicati nell'allegato elenco e/o per quelli inseriti successivamente, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli impianti, accessori fissi, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, contro i rischi di:

**Art. 1 - Incendio**

Oggetto della garanzia:

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati, comprese le spese di sgombero dei residui del sinistro, al veicolo assicurato sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine, da combustione spontanea (anche sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio (anche senza sviluppo di fiamma).

Sono altresì comprese le scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente nonché l'inquinamento accidentale.

Esclusioni:

La garanzia non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.

**Art. - 2 Furto o rapina**

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina s'intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

L'Assicurazione è estesa ai danni da furto e rapina commessi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

La Società risponde inoltre dei danni materiali e diretti al veicolo conseguenti ad appropriazione indebita da parte dei dipendenti, a condizione che:

- tanto gli atti diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro un anno dalla consumazione del reato;
- che l'Assicurato non addivenga a transazione con il dipendente infedele senza il consenso della Società;
- che il reato sia stato denunciato alle autorità.

Esclusioni:

La garanzia non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.

**Art. - 3 Kasko**

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso in conseguenza di collisione, anche con veicoli non identificati, urto, ribaltamento, uscita di strada, sia che questo avvenga sia su area pubblica che privata.

Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano rese necessarie al ripristino della circolazione stradale a seguito di sinistro indennizzabile.

Esclusioni:

La garanzia non opera:

- per i danni avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- per i danni avvenuti in conseguenza della partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persone in stato ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

#### **Art.4 - Eventi Speciali (socio-politici ed atmosferici)**

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere, inclusi i danneggiamenti a decalcomanie e/o vetrofanie applicate ai veicoli.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, bufere, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine, terremoto, neve, ghiaccio e pietre.

#### **Art. 5 - Modalità di denuncia dei sinistri**

I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Broker oppure alla Società entro 30 giorni dalla data d'accadimento, o da quando ne sia venuta a conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

La denuncia, deve contenere l'indicazione dell'entità almeno approssimativa del danno, della data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

Il Contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

1) Per le garanzie di cui all'art.1 e 4 – Incendio e Kasko

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) nonché copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti. In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

2) Per le garanzie di cui all'art.2 – Furto, rapina, estorsione

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciati dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

In ogni caso, copia autentica della denuncia presentata all'Autorità di polizia.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati, la Società dichiara di accettare quale prova dei beni danneggiati e distrutti, la documentazione contabile e/o le scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

L'assicurato deve tenere a disposizione della Società Assicuratrice i residui del sinistro per almeno 7 giorni dopo aver presentato la denuncia di sinistro.

Qualora nel detto periodo il perito nominato dalla Società Assicuratrice non abbia periziato il danno, l'Assicurato potrà procedere alla riparazione dello stesso oppure prendere qualsiasi altra misura ritenuta opportuna.

Il detto periodo di 7 giorni non si applica qualora il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio.

#### **Art.6 - Modalità di liquidazione del danno**

##### **Per tutti i veicoli**

a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del dodicesimo mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi, e/o alla dinamica dei prezzi correnti.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

In caso di sinistro indennizzabile per le garanzie di cui agli artt.1, 2, 3 e 4 del presente capo si conviene che, a parziale deroga dell'art. 1907 del Codice Civile, non si farà luogo all'applicazione della regola

proporzionale nei confronti dei veicoli la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite dovesse risultare superato, il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale fermo restando che, in ogni caso, l'indennizzo non potrà superare la somma indicata per il veicolo stesso.

- b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli, la manodopera ed i materiali d'uso. Relativamente alle parti meccaniche ed elettriche, in caso di danno parziale, fino ad 1 anno dalla data di prima immatricolazione non verrà applicato nessun deprezzamento sul valore delle parti sostituite, in seguito verrà applicato ogni anno un deprezzamento del 10% fino ad un massimo del 50%.

**Per tutti i veicoli:**

Nel caso in cui la Società non provveda a periziare il veicolo danneggiato entro il termine di sette giorni previsto dal precedente art. 5 o nel caso in cui il veicolo debba essere urgentemente riparato al fine di non interrompere un pubblico servizio, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di non effettuare le riparazioni prima del controllo dei danni fatto da un tecnico della Società, a condizione che i documenti di spesa siano costituiti da fatture dettagliate e idonea documentazione fotografica.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta comunque alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta, rende l'indennizzo non esigibile, fino all'espletamento della procedura.

L'Assicurato ha l'obbligo di comunicare la data ed il luogo in cui il veicolo sarà visionabile.

L'Assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo fra i 2 periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo, la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percepente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

Qualora l'Assicurato non si ritenesse soddisfatto potrà avvalersi della procedura arbitrale tecnica, così come disciplinata dalle condizioni di polizza.

**Art. 7 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia alla Società Assicuratrice nonché di tutti gli altri documenti di cui all'art. 5 della presente Sezione.

### CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Ai fini della valutazione dei rischi previsti dalla presente contratto, di seguito viene fornito l'elenco dei veicoli da assicurare e per ciascun mezzo vengono indicati, se necessari: targa, dati identificativi del veicolo, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, alimentazione, tipologia del veicolo, classe di merito / pejus, valore assicurato. A fianco di ciascun veicolo si lasciano gli spazi per l'indicazione del premio annuo lordo. **La quotazione dovrà essere formulata tenendo conto della rispettiva classe di merito in corso alla data del 31.12.2015.**

**Si precisa infine che il premio annuo di polizza è subordinato alla verifica delle classi di merito di effettiva assegnazione alla data di stipula della polizza.**

**LOTTO N. 2  
Capitolato Speciale**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
INCENDIO/FURTO/KASKO PER VEICOLI DI AMMINISTRATORI E  
DIPENDENTI**

stipulata tra:

**Comune di Cattolica  
Piazza Roosevelt, 7  
47841 Cattolica (RN)  
P.IVA n° 00343840401**

**e**

*[Nome Società]*

Via.....

Cap.....Città.....

P.IVA n°.....

Cessazione:	Effetto:	dalle ore 24.00 del 31/12/2016
Scadenza anniversaria:	alle ore 24.00 del 31/12/2019	
Premio lordo annuale:	al 31/12 di ogni anno	
	€.....	

**SOMMARIO**

**SEZIONE 1 DEFINIZIONI E VEICOLI ASSICURATI**

Art.1 Definizioni  
Art.2 Veicoli assicurati

**SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

Art.1 Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto  
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori



Art.3	Durata e proroga del contratto
Art.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.4a	Regolazione del premio
Art.5	Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
Art.6	Revisione del prezzo
Art.7	Recesso della Società
Art.7.1	Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Art. 7.2	Recesso per aggravamento del rischio
Art. 7.3	Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
Art.8	Modifiche dell'assicurazione
Art.8a	Variazioni di polizza
Art.9	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.10	Oneri fiscali
Art.11	Foro competente
Art.12	Interpretazione del contratto
Art.13	Ispezione delle cose assicurate
Art.14	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.15	Coassicurazione e delega
Art.16	Clausola Broker
Art.16a	Clausola Broker in presenza di Lloyd's Correspondent
Art.17	Rinvio alle norme di legge
Art.18	Estensione territoriale
Art.19	Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

### **SEZIONE 3 RISCHI COPERTI**

Art.1	Oggetto dell'assicurazione
-------	----------------------------

### **SEZIONE 4 ESCLUSIONI**

Art.1	Eventi esclusi
-------	----------------

### **SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI**

Art.1	Obblighi in caso di sinistro
Art.2	Esagerazione dolosa del danno
Art.3	Procedura per la valutazione del danno
Art.4	Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate
Art.5	Mandato periti
Art.6	Identificazione dei veicoli
Art.7	Limite massimo dell'indennizzo
Art.8	Riparazioni- sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate
Art.9	Pagamento dell'indennizzo
Art.10	Rinuncia all'azione di surroga
Art. 11	Recuperi
Art. 12	Beneficiario

### **SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

Art.1	Somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3	Riparto di coassicurazione

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

### Art. 1 - Definizioni

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato:</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice, le coassicuratrici nonché gli Assicuratori dei Lloyd's, identificati nei documenti di polizza i quali tutti si impegnano ciascuno per la propria parte, disgiuntamente e non solidalmente.
<b>Broker:</b>	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro:</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
<b>Annualità assicurativa:</b>	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
<b>Cose assicurate:</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati.
<b>Accessorio:</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, radio ricetrasmittente, cronotachigrafo, impianto antifurto, accessori fono-audio-visivi.
<b>Optional:</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
<b>Veicolo:</b>	Veicoli di proprietà od in uso degli Amministratori, del Segretario comunale, dei dipendenti e/o di altre categorie assicurate in polizza, purché trattasi di veicoli non intestati al PRA a nome del Contraente.

### Art. 2 – Veicoli assicurati

- A – Veicoli di proprietà e/o in uso di dipendenti, purché non risultino intestati al P.R.A. a nome del Contraente;  
B – Veicoli di proprietà e/o in uso del Segretario Comunale, purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;  
C - Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori (Componenti del Consiglio e della Giunta), purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente;  
D - Veicoli di proprietà e/o in uso di personale dipendente e non dipendente distaccato presso Aziende, Società o Enti in virtù di appositi atti dell'Amministrazione, purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente,;

utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

Per la categoria C si precisa che i veicoli sono assicurati per ragioni inerenti l'espletamento del mandato ricoperto, compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio/residenza alla sede di attività e viceversa.

## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### **Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto**

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi beni oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

### **Art. 3 - Durata e proroga del contratto**

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2016 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2019.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2019.

E' però facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 6, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 6.3.

### **Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il premio dell'Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all'attivazione della polizza, ossia al 31/12/2016 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/12/2016), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a) L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
- b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 4a – Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6, art. 1) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio pari al 75% del premio anticipato. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate e/o rimborsate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito + conguaglio)

#### **Art. 5 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010**

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 6 - Revisione del prezzo**

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente

comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia".

#### **Art. 7 – Recesso della Società**

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

##### ***Art. 7.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente***

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

##### ***Art. 7.2 – Recesso per aggravamento del rischio***

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 6 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

##### ***Art. 7.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso***

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 7.1 e 7.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 7.1 e 7.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 6 (sei) mesi (c.d. "proroga tecnica").

#### **Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

##### **Art. 8a) – Variazioni di polizza**

Eventuali variazioni di polizza che comportano aumenti di premio ( a titolo esemplificativo e non limitativo modifiche della copertura prestata per le categorie di veicoli già assicurati, inserimento di nuove categorie di veicoli ecc. ) si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

#### **Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 11 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art. 12 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 13 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **Art. 15 - Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,

- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso. in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
- Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicate.
- Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
- Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 16 - Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

#### **Art. 16a) – Clausola Broker in presenza di Lloyd's Correspondent ( clausola alternativa )**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

Pertanto:

- Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società.....(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.

Pertanto :

- Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dai Sottoscrittori

#### **Art. 17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 18 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il mondo intero, fatto salvo quanto eventualmente diversamente regolato nelle singole condizioni contrattuali.

#### **Art. 19 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

### SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

#### Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6 e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), compresi accessori ed optional, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso (e per la categoria C compresi i rischi derivanti dal compimento del tragitto per recarsi dal proprio domicilio/residenza alla sede di attività e viceversa), durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma, scoppio o esplosione, azione del fulmine (anche senza successivo incendio).
- b) **Furto:** furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione.
- c) **Kasko:** danni da causa fortuita e violenta durante la circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica o privata.
- d) Traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e) **Eventi sociopolitici:** tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
- f) **Eventi naturali:** trombe d'aria, tempeste, cicloni, tifoni, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maremoti, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche, esplosioni naturali, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora.
- g) Caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie.
- h) **Rottura di cristalli** comunque verificatasi.
- i) **Soccorso stradale**
- j) **Eventi diversi:** quali rottura di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.

Limitatamente ai danni ai pneumatici risultano altresì compresi i danni indiretti solo se strettamente necessari al ripristino della corretta funzionalità del veicolo assicurato.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6).



#### SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

##### **Art. 1 – Eventi esclusi**

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. dolo del conducente, del Contraente e dell'Assicurato mentre la colpa grave dei predetti non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- 3a. dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato di dipendenti ed amministratori del Contraente;
4. partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate;
5. avvenuti, limitatamente alla garanzia kasko, quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti.

## SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

### **Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro**

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo ed eventi sociopolitici, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato Estero, l'Assicurato oltre alla denuncia presentata all'Autorità Estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

### **Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno**

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

### **Art. 4 – Determinazione dell'ammontare del danno delle cose rubate o danneggiate**

Salvo il disposto dell'art. 8) il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle sole parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.

L' indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### **Art. 5 – Mandato dei periti**

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito, la spesa del terzo perito è a carico della parte soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Impresa e Assicurato in parti uguali.

### **Art. 6 – Identificazione dei veicoli**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli assicurati, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
1. generalità della persona autorizzata alla missione/servizio;
2. numero dei chilometri percorsi.

Tali registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dall'impresa di effettuare accertamenti e controlli.

**Art. 7– Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 8 – Riparazioni - sostituzioni “in natura” delle cose rubate o danneggiate**

La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro.

**Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo**

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

**Art. 10 - Rinuncia all'azione di surroga**

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato, fatto salvo per quanto previsto alla Sezione 4 Art. 1) punto 3a.

**Art. 11 - Recuperi**

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell' indennizzo (nonostante l' eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell' indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito dall' art. 8), si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perchè questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l' indennizzo ricevuto.

**Art. 12 - Beneficiario**

L' Assicurato o gli eredi, con intervento in quietanza dell' Ente .

**SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

**Art.1– Somme assicurate e calcolo del premio**

- A – Veicoli di proprietà e/o in uso di dipendenti, purché non risultino intestati al P.R.A. a nome del Contraente  
 B – Veicoli di proprietà e/o in uso del Segretario Comunale, purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente  
 C - Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori (Componenti del Consiglio e della Giunta), purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente  
 D - Veicoli di proprietà e/o in uso di personale dipendente e non dipendente distaccato presso Aziende, Società o Enti in virtù di appositi atti dell'Amministrazione, purché non risultino intestati al PRA a nome del Contraente

Massimale a PRA per singolo veicolo	€	25.000,00
Premio lordo al Km	€	.....
Percorrenza chilometrica	Km	18.000
Premio lordo annuo anticipato	€	.....

Scomposizione del premio totale:

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	
<b>Imposte</b>	€	
<b>TOTALE</b>	€	

**Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti**

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per singolo veicolo e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per sinistro.

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di indennizzo (Euro)</b>	<b>Scoperto e/o franchigia% (Euro)</b>
Sezione 3, Art. 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g),i)	Somma assicurata	nessuna
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli	750,00	nessuna
Sezione 3, Art. 1, Lettera i) Soccorso stradale	750,00	nessuna

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

**Art. 3 – Riparto di coassicurazione**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

<b>Società</b>	<b>Agenzia</b>	<b>Percentuale di ritenzione</b>

**L'ASSICURATO**

.....

**LA SOCIETÀ**

.....